

LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DOPPIAGGIO

Le Parti si danno atto che il “Bozza condivisa del Protocollo di buone prassi per le misure di sicurezza nel doppiaggio” dello scorso 21 aprile 2021 non è più rispondente alle più recenti disposizioni normative, agli ultimi provvedimenti del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, nonché all’attuale contesto nazionale.

Le Parti, pertanto, convengono sul superamento del detto Protocollo e sulla predisposizione delle seguenti nuove prescrizioni e linee guida valide per l’intero settore.


PREMESSO CHE

- a. In data 31.03.2022 è terminato il periodo emergenziale;
- b. Ai sensi dell’art. 29 bis “*Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19*” del D.L. 23/2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 s.m.i., recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”:
“*Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”;
- c. Ai sensi dei commi 14 e 15 dell’art. 1 “*Misure di contenimento della diffusione del COVID-19*” del D.L. 33/2020 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 s.m.i., recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”:
“(…) 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (….)”;
- d. Trova applicazione il D.L. 24/2022 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria*”.
- e. Trova applicazione la Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.2022 recante “*Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19*”;
- f. È trascorso il periodo di validità del “*PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO*”, del 30.06.2022, in vigore fino al 31.10.2022 e che nessuna proroga, ad oggi, è stata disposta;

Le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Considerato che il “Bozza condivisa del Protocollo di buone prassi per le misure di sicurezza nel doppiaggio” dello scorso 21 aprile 2021, non risulta più attuale e coerente con il corrente contesto nazionale, le aziende del settore si impegnano a dare applicazione ai vigenti e più recenti provvedimenti normativi e del Ministero della Salute, così come di tutte le altre Autorità competenti,



nonché ad applicare linee guida e protocolli che consentano alle medesime di adempiere agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., all'art. 29 bis D.L. 23/2020 convertito con modificazioni dalla L. 40/2020, nonché al D.Lgs. 81/2008 ed alla relativa normativa di riferimento e di settore.

2. Le aziende del settore confermano l'impegno ad applicare tutte le misure preventive e protettive adeguate ad eliminare i rischi da Covid 19 presenti in azienda, e/o a ridurli al minimo tollerabile, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR, anche in relazione al rischio da Covid-19, ad organizzare il servizio di prevenzione e protezione nominando il RSPP, approntando misure di contenimento del contagio, misure rafforzative di comportamento e prassi igieniche, a nominare il Medico Competente qualora sia necessario attivare la sorveglianza sanitaria in azienda, nonché a garantire una specifica formazione anche con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alle regole di distanziamento sociale ed all'utilizzo dei DPI, qualora venissero reintrodotti da provvedimenti normativi e del Ministero della Salute di volta in volta vigenti e applicabili.
3. Le aziende del settore si impegnano a continuare a sensibilizzare i lavoratori alla collaborazione anche nella prevenzione del rischio da contagio Covid 19, attraverso l'informazione ed il rispetto delle misure di contenimento del contagio, delle misure rafforzative di comportamento e delle prassi igieniche, nonché delle indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori).
4. Le parti prendono atto che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:
 - a. Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;
 - b. Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
 - c. Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Il costo di tale test, fino ad un massimo di € 10,00, sarà a carico dell'azienda.
 - d. E' obbligatorio, al termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
 - e. A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
5. Resta inteso che le presenti linee guida sono soggette ad aggiornamento/abolizione in adeguamento ai provvedimenti delle Autorità competenti, ad eventuali raccomandazioni della comunità scientifica ed ai protocolli sottoscritti di intesa tra Governo e Organizzazioni sindacali e datoriali, a fronte dei quali le Parti si impegnano a riconvocarsi tempestivamente per valutare il prosieguo.

Roma, 22.05.2023

ANICA	SLG-CGIL	FISTEL-CISL	UILCOM-UIL
	